

XV legislatura

**Schema di decreto legislativo recante:  
"Misure per prevenire, contrastare e  
reprimere il finanziamento del  
terrorismo e l'attività dei paesi che  
minacciano la pace e la sicurezza  
internazionale, in attuazione della  
direttiva 2005/60/CE del Parlamento  
europeo e del Consiglio del 26 ottobre  
2005"**

(Atto del Governo n. 64)

Gennaio 2007

n. 23



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

sig.ra Olimpia Piscitelli

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Valeria Bevilacqua

Sig.ra Egizia Barlafante

tel. 2117 - 4644

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Consigliere addetto al Servizio**

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

### **Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

## Indice

<b>Premessa</b> .....	1
<b>Articolo 3</b> ( <i>Comitato di sicurezza finanziaria</i> ) .....	1
<b>Articolo 5</b> ( <i>Adempimenti a carico delle amministrazioni che curano la tenuta di pubblici registri</i> ) .....	4
<b>Articoli 6 e 7</b> .....	5
<b>Articolo 10</b> ( <i>Compiti del Nucleo speciale polizia valutaria</i> ) .....	6
<b>Articolo 11</b> ( <i>Compiti dell'Agenzia del demanio</i> ) .....	7
<b>Articolo 14</b> ( <i>Copertura finanziaria</i> ) .....	14

## **Premessa**

Il presente schema di D.P.C.M. è adottato in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2005.

Si segnala che la RT, limitatamente alla sola disamina dei profili finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, è stata formulata secondo lo schema *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004.

Per contro, l'esame che segue interessa tutte le disposizioni considerate rilevanti a fini di verifica della neutralità finanziaria del decreto.

## **Articolo 3**

### *(Comitato di sicurezza finanziaria)*

Il comma 1, 2, 3 e 4 provvedono ad istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, la cui composizione annovera il Direttore generale del Tesoro, o un suo delegato, con funzioni di Presidente ed altri undici altri componenti scelti tra diverse categorie indicate al comma 3. Si prevede, inoltre, che il presidente dell'organo possa, di volta in volta, invitare a partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti o istituzioni, a seconda delle materie trattate nonché, per i compiti connessi al congelamento delle risorse economiche, ad avvalersi di un rappresentante dell'Agenzia del demanio. E' infine previsto che il

funzionamento del Comitato sia disciplinato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. I comma 6 e 7 stabiliscono che l'autorità giudiziaria trasmetta al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del decreto e che il Comitato possa deliberare in ordine a ulteriori dati ed informazioni di sua competenza che pubbliche amministrazioni siano tenute a trasmetterle, fermo restando la facoltà di chiedere alle amministrazioni ed enti presenti nel comitato stesso gli accertamenti ritenuti necessari. E' infine prevista la possibilità da parte del presidente del comitato di informare i responsabili dei Servizi di informazione e sicurezza ai fini del coordinamento del presidente del consiglio delle attività informative. Il comma 8 prevede che il comitato possa chiedere all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività da questa svolta in materia di custodia ed amministrazione dei patrimoni congelati di cui al successivo articolo 11. Il comma 9 prevede che il comitato stabilisca collegamenti con omologhi organismi degli altri paesi. Il comma 10 stabilisce che il comitato formuli altresì proposte di designazione di soggetti o enti destinati a far parte di organismi internazionali. I commi 11 e 12 attribuiscono al Comitato la competenza in materia di valutazione delle istanze di esenzione dal congelamento di fondi o risorse economiche e, parallelamente, di formulazione di proposte di cancellazione dalle misure presso organi internazionali.

**La RT** non esamina le disposizioni. Per contro, la relazione illustrativa specifica che trattasi di un organismo già esistente ma istituito con disciplina temporanea, in via d'urgenza, con il decreto-

legge 12 ottobre 2001, n. 369.

Ne segue che il Comitato si presenterebbe a legislazione vigente come una struttura destinata a funzionare senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, come pure espressamente previsto dall'articolo 1 del citato decreto-legge.

Pertanto, si tratterebbe di "stabilizzare" tale organismo, prevedendo inizialmente una durata di soli tre anni, salvo l'ulteriore proroga "in esito alle valutazioni previste dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006" previste entro la fine del triennio.

**Al riguardo**, considerando che il Comitato di sicurezza finanziaria già esiste quale organo "provvisorio" presso il MEF e che la sua attivazione *illo tempore*, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, sarebbe avvenuta "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica", andrebbero comunque valutati i profili finanziari inerenti alla sua stabilizzazione, inizialmente per un periodo di tre anni, alla luce dei compiti e delle disposizioni "particolareggiate" che ne accompagnano la proroga.

In particolare, pur tenendo conto che la sua composizione è identica a quella definita dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, si segnala che da un'analisi comparata dei commi 9, 10, 11 e 12 con l'articolo 4 del testo vigente del citato decreto-legge, sembrerebbe che i compiti di tale organismo risultino ancor più rafforzati nel ruolo di collegamento con le autorità competenti anche degli organismi internazionali, sia delle Nazioni Unite che dell'Unione europea, non essendo più limitati alla collaborazione con organi analoghi degli altri

paesi.

In proposito, sembrerebbe quindi opportuna l'acquisizione di ulteriori elementi utili a certificare l'effettiva sostenibilità, per le amministrazioni coinvolte, della stabilizzazione del Comitato di sicurezza finanziaria ad invarianza d'oneri.

## **Articolo 5**

*(Adempimenti a carico delle amministrazioni che curano  
la tenuta di pubblici registri)*

L'articolo prevede l'obbligo di comunicare l'adozione di misure di congelamento all'U.I.C. e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza da parte delle amministrazioni che curano la tenuta di pubblici registri, specificando che, a tal fine, il Comitato stabilisca con le stesse amministrazioni, apposite intese e accordi.

**La RT** non prende in esame le norme. Per contro, la relazione illustrativa si limita a certificare che le attività ivi disciplinate riguarderebbero meri profili procedurali e adempimenti da parte di autorità, uffici, amministrazioni e Corpo della Guardia di finanza che rientrano nei normali compiti d'istituto di tali soggetti.

**Al riguardo**, con riferimento al comma 1, si rinvia alle osservazioni formulate all'articolo 3 in tema di effettiva invarianza d'oneri della stabilizzazione del Comitato di sicurezza finanziaria, nei suoi riflessi sui fabbisogni organizzativi e strumentali delle

amministrazioni e degli organismi, indirettamente coinvolti nelle sue attività.

### **Articoli 6 e 7**

L'articolo 6 stabilisce che i soggetti di cui all'articolo 2, della legge 20 febbraio 2004, n. 56, siano tenuti a comunicare all'Ufficio italiano cambi le misure applicate ai sensi del presente decreto, rifondibile ai soggetti destinatari di misure di congelamento, nonché al nucleo speciale di polizia valutaria, in caso di misure adottate in materia di risorse economiche. L'articolo 7 prevede l'estensione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui alla legge antiriciclaggio per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2004, n. 56, anche in relazione ai rapporti che possano essere comunque riconducibili ad attività di terrorismo.

**La RT** non prende in esame le norme. Per contro, la relazione illustrativa si limita a certificare che le attività ivi disciplinate riguardano meri profili procedimentali e adempimenti da parte di autorità, uffici, amministrazioni, già scontate dalla legislazione vigente.

**Al riguardo**, andrebbero fornite rassicurazioni circa la neutralità degli obblighi di informazione previsti a carico delle amministrazioni pubbliche, ovvero la loro sostenibilità a valere delle risorse strumentali e organizzative già scontate dalla legislazione vigente.



## **Articolo 10**

*(Compiti del Nucleo speciale polizia valutaria)*

Il comma 1 prevede che le attribuzioni del Nucleo speciale di polizia valutaria in materia di contrasto al riciclaggio siano estese anche al contrasto del finanziamento del terrorismo e per l'attuazione delle sanzioni previste dall'UE verso i paesi che minaccino la sicurezza internazionale. I commi 2 e 3 stabiliscono che il Nucleo provveda, in esito al ricevimento delle comunicazioni indicate ai commi 5 e 6, alla elaborazione di un dettagliata informativa sullo stato di utilizzazione dei beni segnalati nonché sull'esistenza di contratti in corso, provvedendo ad inviarne copia al Comitato, all'Agenzia dei demanio e all'U.I.C.. In caso di beni immobili registrati, è stabilito che l'invio debba essere accompagnato da un estratto della relazione ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento su pubblici registri. E' inoltre previsto che il Nucleo speciale di polizia tributaria della Guardia di Finanza provveda alle notifiche del congelamento dei beni agli altri soggetti interessati con le modalità previste dall'articolo 137 del c.p.c. Il comma 5 specifica che, per lo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, il Nucleo speciale di polizia tributaria possa delegare altri reparti della Guardia di finanza.

**La RT** non prende in esame le norme. Per contro, la relazione illustrativa si limita a certificare che le attività ivi disciplinate riguarderebbero meri profili procedurali e adempimenti da parte di

del Corpo della Guardia di finanza, che rientrano nei normali compiti d'istituto di tali soggetti.

**Al riguardo**, si fa rinvio alla richiesta di chiarimenti di cui al successivo articolo 14, in ordine ai riflessi che la stabilizzazione del Comitato di sicurezza finanziaria sarebbe in grado di produrre sui fabbisogni organizzativi e finanziari delle amministrazioni coinvolte nel supporto operativo delle sue attività.

## **Articolo 11**

*(Compiti dell'Agenzia del demanio)*

Il comma 1 stabilisce che l'Agenzia è incaricata della custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto delle misure di congelamento prevedendosi che, nel caso si provveda al sequestro o alla confisca dei beni a seguito di provvedimento emanato dall'Autorità giudiziaria, alla gestione del bene provveda la medesima autorità. Fermo restando la competenza dell'Agenzia del demanio allorché la confisca o il sequestro diventano definitivi e quando, in costanza di congelamento, siano revocati gli atti di sequestro o confisca. Il comma 2 prevede che l'Agenzia del demanio, in base alla relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza, provveda in via diretta o tramite un amministratore allo svolgimento delle attività di congelamento, potendo provvedere autonomamente per gli atti di ordinaria amministrazione e, previo assenso del Comitato, per quelli di straordinaria amministrazione sui beni.

**La RT**, dopo una sintetica descrizione delle norme, premette che la configurazione della norma determinerebbe oneri aggiuntivi di spesa solo sotto forma di limite massimo, specificando che l'importo dell'autorizzazione di spesa indicata a copertura pari a 250.00 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 1 milione di euro dal 2008 si rifletterebbe pienamente nella ridotta operatività temporale e nella necessaria gradualità dell'entrata a regime delle disposizioni.

In ordine ai profili di determinazione del suddetto limite di spesa, la RT aggiunge che: a) il provvedimento risponde alla necessità di regolare situazioni finora raramente verificatesi, ma che comunque necessitano di regolamentazione specifica; b) la disciplina delle procedura conferisce all'Agenzia del demanio la massima flessibilità di gestione, consentendole di gestire direttamente e indirettamente le risorse e di ricorrere a funzionari già appartenenti alla p.a.; c) le spese di gestione delle procedure sarebbero "di norma" coperte dall'attività di gestione medesima, conservando, l'Agenzia, qualora ciò non sia possibile, il diritto di recupero delle spese sostenute per conto del titolare del bene. Non essendo però previsto il recupero, specifica la RT, delle spese relative ai compensi di competenza del custode o dell'amministratore.

Solo in tale ultima ipotesi, prosegue la RT, è previsto che l'Agenzia attinga ai fondi di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14.

Quindi, nel metodo della quantificazione degli oneri, la RT specifica che la procedura in questione risulterebbero analoghe, ancorché non coincidenti, con quelle già previste per i compiti

istituzionali dell'Agenzia di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con specifico riferimento alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ne segue che, sulla base dei costi desumibili dal contratto di servizio stipulato dall'Agenzia con il Ministero dell'economia e delle finanze, considerato che tali nuove competenze non possono, ovviamente, scontarsi, nell'ambito degli oneri previsti dalla legislazione vigente, la stima si sarebbe limitata ad un costo per procedura che può variare da 10.000 a 70.000 euro, comprensivi dei compensi ad amministratori e custodie.

Pertanto, la somma stanziata di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2006-2007 e di 1 milione di euro dal 2008, risulterebbe coerente con un numero di interventi ipotizzabile in misura non superiore a n. 3 casi l'anno.

La RT conclude che dall'entrata in vigore del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 ad oggi v'è stato soltanto un caso di bene congelato, peraltro, di per sé produttivo di reddito, che pertanto non avrebbe comportato alcun onere a carico dell'erario.

**Al riguardo**, premesso che non sono indicati le determinanti e i parametri assunti nella quantificazione stimata degli oneri previsti per le procedure di congelamento, andrebbe anzitutto fornito il dettaglio degli elementi considerati nella quantificazione indicata in RT, evidenziandone i valori di spesa minimi e massimi unitari, e la stima complessiva attesa, in base al numero dei procedimenti previsti di congelamento dei beni. Questi ultimi, indicati sinteticamente dalla RT in n. 2/3 al massimo, per i primi due anni.

Inoltre, sotto il profilo metodologico, va chiarita la considerazione degli oneri sotto forma di limite massimo di spesa. Difatti, pur ammettendo che, almeno nella prima fase, il numero delle procedure risulti notevolmente limitato rispetto a quello prevedibile a regime, si osserva che la previsione di un limite massimo di spesa appare incoerente con la tipologia di onere, per definizione altamente variabile<sup>1</sup>.

Ne consegue che andrebbero fornite rassicurazioni circa l'effettiva congruità delle risorse indicate a fronte delle prevedibili, effettive procedure di congelamento attese, soprattutto nei primi due anni di attivazione del dispositivo, per cui la RT indica solo n. 2-3 procedure.

In relazione ai profili di copertura si segnala preliminarmente che il comma 17 non specifica la decorrenza degli oneri mentre la sola RT indica la decorrenza degli oneri a decorrere dall'anno 2006 in coerenza con il dispositivo di copertura di cui all'articolo 14. Si formula pertanto rinvio alle osservazioni di cui al successivo articolo 14, commi 1 e 2.

I commi 3, 4, 5 e 6 stabiliscono i requisiti di nomina degli amministratori dei beni soggetti a misure di congelamento affidate all'Agenzia, prevedendo che l'incarico sia svolto nei limiti delle direttive impartite dalla stessa Agenzia. E' stabilito, inoltre, che sia l'amministratore che il custode dei beni soggetti a procedura di

---

<sup>1</sup> In proposito, considerati gli adempimenti puntualmente prefigurati dalla norma per ogni procedura di congelamento in capo all'Agenzia del demanio, andrebbe tenuto conto che l'attivazione della misura non sembra possa essere subordinata all'adeguatezza delle disponibilità finanziarie stanziare per la procedura, ma dalle prioritarie esigenze di tutela della sicurezza pubblica, di volta in volta apprezzate dal Comitato di sicurezza finanziaria.

congelamento operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia e che ai relativi rischi si provveda mediante stipula di apposita assicurazione.

**La RT** non esamina le disposizioni.

**Al riguardo**, premesse le osservazioni già formulate all'articolo 11 in merito alla mancata esplicitazione delle componenti assunte nella stima dell'onere, andrebbe confermato che l'onere relativo alle polizze assicurative risulti compreso nel limite massimo di risorse di cui si è stimato l'onere per ogni singola procedura.

I commi 7, 8, 9 e 10 prevedono che il Comitato esprima parere vincolante in relazione alla prosecuzione dell'attività d'impresa, nel caso in cui quest'ultima sia oggetto di procedura di congelamento, a tal fine, autorizzando con specifiche modalità la gestione delle disponibilità e provvedendo, se del caso, ad autorizzare interventi di manutenzione straordinaria su beni congelati. Inoltre, è previsto che, agli oneri della procedura di congelamento, l'Agenzia faccia fronte mediante prelievo dall'apposito capitolo iscritto nel bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 14, con diritto di recupero nei confronti del titolare in caso di cessazione della misura. Il comma 9 stabilisce i criteri di definizione dei compensi da corrispondere all'amministratore e al custode dei beni soggetti alle misure di congelamento, prevedendo che alle relative occorrenze si faccia anzitutto fronte mediante addebitamento sul conto della gestione, mentre il comma 10 stabilisce che l'agenzia, nelle more della liquidazione del conto finale della procedura, può concedere acconti

agli amministratori e ai custodi sui compensi finali.

**La RT** con riferimento in relazione ai commi 1 e 2, non offre elementi circa la stima dell'onere delle procedure.

**Al riguardo**, si fa rinvio alle considerazioni già svolte in merito alla mancata illustrazione dei fattori di stima circa l'onere delle procedure di congelamento curate da parte dell'Agenzia del demanio. Inoltre, andrebbe chiarito se l'espressa previsione della possibilità da parte della stessa Agenzia di corrispondere un anticipo delle competenze economiche ai soggetti terzi coinvolti nelle procedure di congelamento dei beni (l'amministratore e il custode) possa determinare in sé un effetto d'incremento degli oneri delle procedure, rispetto alla stima indicata in RT.

I commi 11, 12 e 13 prevedono che l'Agenzia, ogni tre mesi, trasmetta al Comitato di sicurezza finanziaria una relazione sullo stato della procedure, poste in essere, ivi prevedendosi che, in caso di revoca delle misure di congelamento da parte del Comitato, il Nucleo speciale di polizia tributaria della guardia di finanza si faccia carico di informare il titolare dei beni e la stessa l'Agenzia del demanio, ovvero, gli uffici incaricati della tenuta di pubblici registri, nel caso la cancellazione riguardi beni soggetti a tale obbligo di iscrizione. Il comma 13 prevede, infine, le modalità di gestione delle risorse economiche una volta avvenuta la cessazione delle misure di congelamento.

**La RT** non esamina la norma.

**Al riguardo**, si fa rinvio alla richiesta di chiarimenti, già formulata all'articolo 5, in ordine ai riflessi che la stabilizzazione del Comitato di sicurezza finanziaria produrrebbe sui fabbisogni organizzativi delle amministrazioni coinvolte nel supporto operativo delle sue attività.

I commi 14, 15, 16 e 17 prevedono le procedure di gestione dei beni da parte dell'Agenzia, qualora, entro due anni dalla chiusura della procedura di congelamento, il legittimo proprietario dei beni non si presenti per la restituzione degli stessi. Si stabilisce, altresì, l'obbligo di vendita dei beni decorsi comunque due anni dalla chiusura del procedimento. Nel caso di beni immobili e mobili costituiti in azienda è previsto invece che gli stessi siano acquisiti al patrimonio dello Stato e, ove possibile, gestiti secondo la legge 31 maggio 1965, n. 575. Sono infine stabiliti degli obblighi di comunicazione a carico dell'Agenzia del demanio in favore del titolare dei beni circa l'esito delle procedure di vendita attivate e, decorsi tre mesi, per l'incasso del ricavato da parte dell'erario. Il comma 17 pone rinvio, per gli oneri derivanti dall'articolo in esame, alle risorse indicate dall'articolo 14.

**La RT** non considera le disposizioni richiamate.

**Al riguardo**, nulla da osservare tenuto conto del carattere meramente procedurale delle norme in esame.



## **Articolo 14**

*(Copertura finanziaria)*

Il comma 1 reca l'indicazione della copertura limitatamente alle disposizioni indicate dall'articolo 11, per cui si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005), relativa all'estensione delle misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro e il contrasto al terrorismo.

**La RT** si limita a richiamare l'autorizzazione di spesa, oggetto di riduzione.

**Al riguardo** si segnalano, come già riferito in merito all'articolo 11, la mancata indicazione nel testo della norma della decorrenza degli oneri e la mancata esplicitazione degli stessi in termini di limite di massimo.

Pertanto, considerato che la stessa autorizzazione di spesa sarebbe riferita al triennio 2006/2008, e successivamente a decorrere da tale ultimo anno, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'utilizzabilità delle risorse iscritte per il 2006, dal momento che queste, già nel 2007, dovrebbero aver costituito economie di bilancio (a meno di non intendere che gli oneri decorreranno dal 2007).

Inoltre, andrebbe acquisita conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse richiamate nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2005, n. 29, indicata a copertura.

I commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, che dalle altre disposizioni del presente decreto non possano derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e che l'istituzione del Comitato di sicurezza finanziaria, prima della scadenza del termine di tre anni dall'entrata in vigore del decreto, dovrà comunque essere assoggettata alle valutazioni previste dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative al riordino degli organismi collegiali della p.a.

**La RT** non considera la norma.

In relazione al comma 3, andrebbero anzitutto richiesti chiarimenti circa i prevedibili effetti che la misura determinerebbe, in termini di minori risparmi, rispetto agli effetti già scontati in relazione al dispositivo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, laddove è prevista una riduzione a regime del 30 per cento, rispetto al 2005, delle spese per comitati ed altri organismi della pubblica amministrazione<sup>2</sup>.

In proposito, sebbene il dispositivo della norma richiamata preveda, espressamente, l'adozione entro 120 giorni dalla emanazione del decreto (comma 2), di provvedimenti di riordino dei detti organismi, al fine di assicurare il contenimento della spesa "a regime" nei termini previsti, si rileva che tali provvedimenti non dovrebbero comunque riguardare il Comitato di sicurezza finanziaria, dal

---

<sup>2</sup> Si segnala che l'Allegato 7 al disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 223 al 2006, prevedeva minori spese pari a 15 milioni di euro nel 2006 e 42 milioni di euro annui dal 2007, mentre, in termini di cassa e di contabilità economica, tali valori si attestavano a 10 milioni per il 2006 e 30 milioni dal 2007. Cfr. A.S. n. 741 della XV legislatura, pagina 136.

momento che esso è istituito ad invarianza d'oneri per il bilancio dello Stato<sup>3</sup>.

Nondimeno, si osserva che, alla luce dell'interpretazione della norma sopra indicata riportata Circolare P.C.M. 21 novembre 2006, gli stanziamenti per gli oneri "indiretti" sostenuti per il Comitato di sicurezza finanziaria (spese di funzionamento indirette), nella sua versione a legislazione vigente - perlomeno per la componente riconducibile al MEF - avrebbero già subito la relativa decurtazione del 30 per cento. Pertanto, andrebbe chiarito se la stabilizzazione del medesimo organo possa svolgersi d'ora innanzi, comunque "ad invarianza d'oneri" per il bilancio dello Stato.

---

<sup>3</sup> Per contro, si segnala la circolare 21 novembre 2006 emanata dalla Presidenza del Consiglio, laddove si chiarisce che per gli organismi comunque denominati che non comportano oneri diretti a carico dell'amministrazione (con la previsione di compensi ai componenti o l'attivazione di strutture di supporto ad *hoc*), ma soltanto costi "indiretti" generalmente gravanti su capitoli indistinti recanti "spese di funzionamento", le amministrazioni avrebbero comunque l'obbligo di procedere alla riduzione del 30 per cento delle spese rispetto a quanto sostenuto nel 2005, anche in assenza dei provvedimenti di riordino di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 29. La circolare del Dipartimento per l'attuazione del programma di governo della P.C.M. recante "Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2007.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico  
per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

**Senato della Repubblica**  
www.Senato.it